



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE II
UFFICIO ESECUZIONE MOBILIARE

R.G.E. 1785 /2026

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- letta l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente in danno di
- esaminata la documentazione in atti;
- visto l'art. 530 c.p.c. c. 6, per il sollecito svolgimento della procedura;
- visto l'art. 532 c.p.c, nonché il regolamento ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie approvato con DM n° 109 del 11 febbraio 1997 e il DM 15/05/2009 n.80;
- visti gli artt. 503, 521, 529, 530, 532 e 533 e ss. c.p.c.;
- ritenuto opportuno procedere alla vendita a mezzo commissionario;

ORDINA

-la vendita telematica dei beni analiticamente descritti e valutati nel verbale di pignoramento, affidandone l'esecuzione al commissionario *IVG BARI Soc. Consa a r.l.*- BARI, Via Beatillo, 9 pec: ~~ivgbari@pec.it~~, e-mail: ~~info@ivgbari.com~~, tramite piattaforma internet www.garatelematica.it, gestita dalla società consorziata Oxanet Srl (N. 11 Registro del Gestori, art 3 DM 32/15).

La piattaforma telematica assicura che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 530, comma 6, c.p.c..

La vendita è disciplinata e regolamentata dalle disposizioni generali di vendita telematica mobiliare, allegate al presente provvedimento, che ne rappresentano parte integrante ed essenziale

NOMINA

l'IVG Bari (BA), via Beatillo n.9 custode dei beni pignorati, con la precisazione che la custodia avrà inizio al momento dell'accesso nei luoghi in cui si trovano, ed a condizioni del loro rinvenimento

STABILISCE

che il trasporto dei beni pignorati presso la sede dell'IVG o altri locali nella propria disponibilità sia effettuato almeno tre giorni prima della data di vendita, mandando all'IVG di dare comunicazione scritta al debitore e al custode del giorno, ora approssimativa, in cui sarà effettuata la ricognizione e il trasporto dei beni pignorati. Autorizza fin d'ora nei casi di intrasportabilità dei beni pignorati con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati o di eccessiva onerosità del trasporto, ovvero nei casi in cui è opportuno ai fini dell'esecuzione di non procedere al trasporto e provvedere alla custodia dei beni nel luogo in cui si trovano fatta salva l'ipotesi di esplicita richiesta della parte procedente e relativa anticipazione delle spese. Il mancato versamento delle somme necessarie al trasporto dei beni (ex art.6.1 DM 80/09) da parte del creditore procedente potrà essere considerato come inattività della parte idonea a giustificare un provvedimento di improseguibilità e in ogni caso non si procederà alla vendita in mancanza del versamento predetto (anche ai sensi degli artt. 22 e 31 del DM 109/97)

AUTORIZZA

l'IVG e al proprio personale ove occorra (ex art. 536 c.p.c. e art.25 D.M. 109/97) ad aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della

forza pubblica, a procedere all'apertura forzata della porta, anche eventualmente con la sostituzione della serratura o dell'intera porta, avvalendosi di un fabbro a sua scelta, previo in tal caso, consenso e materiale anticipazione dei costi da parte del creditore procedente. In detta ipotesi, le copie delle nuove chiavi dovranno essere consegnate al debitore ovvero, ove non sia presente all'accesso, depositarle presso la caserma della forza pubblica territorialmente competente, con rilascio di avviso di tale deposito in busta chiusa intestata al debitore e affissa alla porta;

ORDINA

al creditore procedente provveda entro 5 giorni dalla richiesta da parte dell'IVG:

- al versamento del compenso dell'art. 31 del D.M n.109 del 11/02/1997,
- al versamento di €. 0.68 a km percorso come spese anticipate di trasporto art. 30 c.5 D.M n.109 del 11/02/1997;

in caso di inottemperanza alla richiesta del versamento, verrà concesso un solo ulteriore termine per provvedere (ai sensi dell'art. 154 c.p.c., il quale consente di prorogare per più di una volta il termine ordinatorio) e il mancato versamento potrà essere considerato come inattività della parte idonea a giustificare un provvedimento di improseguibilità; in ogni caso non si procederà alla vendita in mancanza dei versamenti predetti (anche ai sensi degli artt. 22 e 31 del D.M. 109/97)

DISPONE

nel caso si sia proceduto al pignoramento nelle forme di cui all'art.521-bis c.p.c. l'IVG viene autorizzato fin da ora ad eseguire due accessi da effettuarsi in orari diversi della giornata con la possibilità di rinvenire i mezzi, in caso di mancato rinvenimento l'IVG provvederà ad informare il Giudice dell'Esecuzione per essere autorizzato ad ulteriore ricerche e che il creditore procedente provvederà all'anticipo di ulteriore fondo spesa al fine di tenere monitorati i costi della procedura. L'IVG dovrà in tal caso provvedere a predisporre e depositare relazione di stima dell'autoveicolo/i

consegnato/i dal debitore esecutato. **Nel caso in cui la stima del veicolo/i sia superiore a €. 25.000,00 l'IVG dovrà depositare la stima senza proseguire le operazioni di vendita, informando il G.E. affinché lo stesso fissi udienza di convocazione delle parti per predisporre ordinanza nel contraddittorio delle parti costituite.**

DISPONE

che IVG BARI provveda entro il termine di cui all'art. 532 c. 2:

a) a disporre la vendita dei beni pignorati al prezzo base di stima indicato dall'Ufficiale Giudiziario nel verbale di pignoramento, dall'esperto estimatore scelto dall'Ufficiale giudiziario ex art. 518 c.p.c. ovvero dall'estimatore sentito ai sensi dell'art. 532, comma 2, c.p.c., ovvero ove opportuno e necessario dallo stesso IVG;

b) almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte specificare nella causale la procedura ed il lotto di riferimento di acquisto alla pubblicazione della presente ordinanza depurata dei dati personali e sensibili sul portale del Ministero della Giustizia, nell'area pubblica denominata Portale delle Vendite Pubbliche (art. 490, 1 cpc; L. 6 agosto 2015, n.132) unitamente al relativo avviso di vendita e agli ulteriori dati richiesti dal Portale, riportando gli elementi essenziali desumibili dalla perizia; in caso di espropriazione di beni mobili registrati , per un valore superiore a €. 25.000,00, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del Giudice dovrà essere pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto sul sito www.oxanet.it per la pubblicità di cui all'art 490 c. 2 cpc, ~~che rinvia al portale delle vendite telematiche~~ www.garatelematica.it (n. 11 Reg ministeriale dei Gestori). ~~Ai fini della pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche,~~ solo in caso **di lotti composti da beni mobili registrati** sarà obbligo del creditore a carico del

quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione pari ad €.101,50, trasmettendo all'IVG la ricevuta telematica in formato xml.p7m per ogni singolo lotto, attestante l'avvenuto pagamento sul Portale dei Servizi Telematici del contributo di pubblicazione dovuto, specificando nella causale la procedura ed il lotto di riferimento. Occorrerà inviare detta ricevuta entro 5 gg. dalla richiesta da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari all'indirizzo ivgbari@pec.it. Qualora per la procedura in questione sia possibile prenotare a debito le spese, il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è dovuto; tuttavia al fine di consentire la pubblicazione sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo, trasmettere all'anzidetto indirizzo pec il relativo provvedimento autorizzativo entro il termine di 5 giorni dalla richiesta dell'Istituto. L'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari, quale soggetto preposto e specializzato alla vendita dovrà altresì provvedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Bollettino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie, sul proprio sito internet e sul sito www.oxanet.it che rinvia al portale delle vendite telematiche www.garatelematica.it (n. 11 Reg ministeriale dei Gestori). Si avverte che, qualora il G.E assegni termini ex art.631 bis c.p.c., l'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, è motivo di estinzione del processo esecutivo. Le somme necessarie per gli adempimenti pubblicitari di cui sopra sono quantificate forfetariamente in €.150,00 e corrisposte per anticipazione dal creditore procedente unitamente al versamento forfetario ex art 31 DM 109/97;

- c) a fornire ogni utile informazione (anche telefonica o tramite e-mail) agli interessati sulle modalità di partecipazione alla vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza dei beni in asta;
- d) a far visionare agli interessati che ne facciano richiesta i beni offerti in vendita, nei giorni e orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sui siti internet indicati. In proposito si precisa che tale obbligo sussiste per i soli beni depositati presso il commissionario, per quelli intrasportabili o non asportati per eccessiva onerosità del trasporto, il potenziale acquirente dovrà affidarsi alla rappresentazione fotografica e alla descrizione del bene riportata sui siti internet www.oxanet.it e www.garatelematica.it;
- e) a disporre ulteriori eventuali esperimenti di vendita. Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati ad un prezzo base *ridotto del 50%*. Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il Commissionario IVG BARI, provvederà ad esperire un ulteriore tentativo di vendita telematica ad un prezzo base *ridotto del 75%* per i beni non asportati e giacenti in loco e al maggior offerente per i beni asportati e custoditi presso i depositi dell'IVG BARI. Nell'ipotesi in cui anche il terzo esperimento d'asta risultasse infruttuoso e comunque decorsi 6 mesi dal primo esperimento, IVG restituirà gli atti al G.E. ex artt. 532 e 533 c.p.c., unitamente alla copia del verbale di asporto, relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte e sui possibili motivi della mancata vendita dei beni pignorati;
- f) a versare il ricavato della vendita al netto delle spese e dei compensi, alla chiusura delle operazioni d'asta telematica, su di un conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva, identificato dal relativo numero di Ruolo Generale e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione, che IVG è autorizzato ad

aprire presso un Istituto di Credito a sua scelta o indicato dalla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari. A tal fine autorizza l'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari a prelevare dal ricavato della vendita il proprio compenso per la vendita, gli eventuali compensi di custodia, asporto e trasferimento nella misura stabilita dal DM n° 109 del 11 febbraio 1997 e dal DM 15/05/2009 n.80, le spese di pubblicità per un importo forfettario pari ad €.150,00 oltre iva (ex DM 109/97 art.18) per singolo esperimento d'asta, di stima (quando eseguita dall'Istituto per ogni singolo lotto) pari ad €.100,00 oltre iva ed eventuale importo di €. 120,00 solo in caso **di lotti composti da beni mobili registrati** qualora il creditore procedente autorizzi l'IVG alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche;

g) a depositare presso la Cancelleria, entro il predetto termine:

- uno schema di dettaglio delle somme disponibili, che documenti l'esito delle operazioni di vendita;
- un *report di gara* dettagliato che sarà fornito dal gestore consorziato Oxanet.it Srl, che evidenzi il numero e la successione delle offerte telematiche ricevute per ogni singolo bene/lotto venduto, nonché il valore realizzato ad ogni esperimento d'asta e la data dello stesso;
- in caso di beni mobili registrati il commissionario depositerà certificazione/verbale di vendita;

h) che dopo la restituzione degli atti da parte di IVG la procedura sarà dichiarata estinta, salvo il caso in cui i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c..

Qualora le cose pignorate rimaste invendute dovessero trovarsi nei locali dell'IVG, questo sarà tenuto a notificare il debitore intimandogli un termine di giorni 10 per il ritiro, decorso inutilmente il quale le cose dovranno intendersi *res derelictae*, ben potendo, pertanto, l'IVG donarle ad associazioni benefiche, conferirle nella pubblica discarica o smaltirle con oneri ad esclusivo carico del creditore procedente o disfarsene nel modo

ritenuto più opportuno senza ulteriore obbligo di preavviso o autorizzazione e senza obbligo di rendiconto;

AVVERTE L'AGGIUDICATARIO

Con la vendita dei beni l'aggiudicatario viene immesso in possesso dei medesimi e dovrà pertanto provvedere alla liberazione dei locali dove sono situati tutti i beni inerenti al lotto sopra indicato a propria cura e spese, esonerando l'Istituto Vendite Giudiziarie da qualsiasi responsabilità sia civili che penali.

Si informano gli interessati all'acquisto che la descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art.2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "VISTO E PIACIUTO", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia. Non risultando la vendita nell'ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza ed in particolare della disciplina di cui al D.P.R. 459/96, grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

ORDINA

al Conservatore del P.R.A a vendita eseguita e come da verbale di aggiudicazione dell'IVG, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle ipoteche e gravami/vincoli esistenti sul veicolo/i, ex art.586 c.p.c. a cura e spese dell'aggiudicatario, esonerandolo da ogni responsabilità.

DA' ATTO

che l'IVG, quale Commissionario per la vendita delle cose pignorate, riveste la

qualità di pubblico ufficiale (ex multis, Cass. Pen., sez. VI, sent. n°3872 del 14 ottobre 2008), ed è assimilabile al professionista delegato ex art 591 bis

cpc; è, quindi, abilitato al rilascio ed all'autenticazione delle copie di atti e documenti direttamente formati -ex art. 18 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), o in forza di specifiche disposizioni di legge- o comunque presenti nel fascicolo telematico, ex art. da 196-octies e ss. disp. attuazione c.p.c.

DISPONE

che in caso di inefficacia o di revoca del provvedimento, il creditore procedente, unitamente ad una nuova istanza in cancelleria deve effettuare presso la cassa dell'IVG il versamento forfettario e le eventuali spese sostenute dall'Istituto, per ottenere la rifissazione della vendita (art.2 c.4).

LIQUIDA

- in favore dell'IVG BARI (BA) VIA Beatillo n.9 il proprio compenso di custodia, asporto, trasferimento nella misura stabilita dal DM n° 109 del 11 febbraio 1997 e dal DM n.80 del 15/05/2009 e ivi compreso l'accesso e il relativo trasferimento per la consegna all'aggiudicatario di beni, quando questi non si trovino nei locali dell'IVG e eventuale stima per i beni ritirati nelle forme di cui all'art. 521-bis c.p.c., nonché eventuali ulteriori spese sostenute e documentate, autorizzandolo a trattenerli dal ricavato vendita;
- il compenso di estinzione a carico del creditore procedente, previsto dall'art.33 del D.M. 109 del 11 febbraio 1997 se la vendita non avrà luogo per estinzione del processo esecutivo o per altre cause non dipendenti dall'Istituto Vendite Giudiziarie e nella misura del:
 - 5% sul valore del pignorato nel caso di non avvenuto trasporto
 - 8% sul valore del pignorato nel caso di avvenuto trasporto dei beni nei locali dell'IVG
- il compenso di assegnazione a carico del creditore procedente, previsto dall'art.32 del D.M. 109 del 11 febbraio 1997 nella misura del:

10% sul valore del pignorato per l'assegnazione di beni asportati
presso l'IVG

5% sul valore del pignorato per l'assegnazione di beni non asportati

FISSA

ai sensi degli artt. 532, 533 c.p.c., udienza innanzi a sé per il giorno
08/03/2027 per il rendiconto, per la distribuzione del ricavato o per
l'adozione degli provvedimenti di cui all'art. 164 bis disp. Att. c.p.c.

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata a cura della Cancelleria al
creditore, al debitore (se costituito) e all'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari.

Si comunichi

Bari, 08/06/2026

Il Giudice dell'Esecuzione

Cosmo Mezzina